SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA. ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 aprile 1994.

Individuazione e trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», che trasferiscono al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 537/1993, che rinvia a decreti ministeriali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione ed il trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante «Interventi per la difesa del mare»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, che prevede che il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto;

Ritenuta a tali fini la necessità di disciplinare con apposita convenzione i rapporti, anche finanziari, tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e il Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto ministeriale n. 128/627 del 15 aprile 1994 con il quale il Ministero del tesoro ha istituito il capitolo 7853 in relazione ai residui risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1993;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, istituito con legge 31 dicembre 1982, n. 979, è trasferito al Ministero dell'ambiente unitamente al Centro nazionale di coordinamento generale e raccolta dati — ivi compreso il Sistema difesa mare (Sidimar), per quanto concerne i dati ambientali — al Centro pilota per la difesa del mare di Fiumicino ed al Centro per la difesa del mare Adriatico di Ancona.

Art. 2.

In attesa del riordino complessivo degli organi del Ministero dell'ambiente, a decorrere dalla data del presente decreto, sono trasferiti al Ministero dell'ambiente:

la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

le commissioni delle riserve marine;

il Comitato permanente interministeriale di pronto intervento, così come integrato nelle funzioni e nella composizione dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

la commissione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289.

Art. 3.

È trasferito al Ministero dell'ambiente il personale che al 31 dicembre 1993 risultava assegnato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare e quota parte del personale addetto ai servizi generali del soppresso Ministero della marina mercantile, in misura pari al rapporto esistente tra la consistenza organica del predetto ispettorato e l'intero organico del soppresso Ministero, come specificato nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferiti a decorrere dalla data del 1° maggio 1994 al Ministero dell'ambiente le disponibilità di competenza e cassa esistenti sui capitoli 3501, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 7801, 7821 e 7851 della rubrica 7, tabella 10 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994, riportati nella allegata tabella *B*.

Sono altresì trasferiti i residui che saranno accertati con il conto consuntivo sui medesimi capitoli, in essere alla data predetta nonché quelli risultanti sul capitolo 7853, ad eccezione dell'importo di lire 55 miliardi in conto residui sul capitolo 7821, in relazione agli impegni già programmati di competenza delle capitanerie di porto. Viene altresì trasferita la parte di fondi iscritti nella stessa tabella 10, rubrica 1, relativi al personale trasferito, ai sensi dell'art. 3 della tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 5.

Con convenzione da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e il Ministero dell'ambiente saranno dettate disposizioni per l'espletamento da parte delle capitanerie di porto delle attività in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino, in particolare per la pronta segnalazione delle situazioni di pericolo ambientale ai fini degli interventi di emergenza, per la vigilanza e gestione delle riserve marine, nonché per l'assunzione dei relativi oneri da parte del Ministero dell'ambiente.

Nella stessa convenzione saranno dettate disposizioni per l'esercizio coordinato per le funzioni indicate dalla legge n. 979/1982 e della legge n. 220/1992.

Art. 6.

Presso il Ministero dell'ambiente è assegnato personale militare del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con compiti di coordinamento e supporto per le attività svolte dalle capitanerie di porto ai sensi della convenzione di cui all'art. 5. La determinazione della unità del predetto personale sarà definita nella convenzione di cui all'art. 5.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 25

TABELLA *A*

	dirigenti generali	Dirigenti	Qualifiche ad esaurimento	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	totale
Isp. Centr. Difesa Mare	1	1	2	5	1	10	4	9	4	2	39
Quota pers. Serv.Generali							1	1	5		7
										TOT	46

TABELLA *B*

DISPONIBILITA DI COMPETENZA E CASSA SUI CAPITOLI CHE PASSANO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Capitolo	Competenza	Cassa
3501: "Indennità e rimborso spese nel territorio nazionale e all'estero del personale civile e militare per attività connesse a compiti di istituto dell'Ispettorato Centrale per la difesa del mare".	75.000.000	95.000.000
3521: "Acquisto di mezzi e spese per il servizio antinquinamento delle acque marine e delle spiagge, nonchè acquisto delle relative dotazioni e degli atti occorrenti prodotti".	300.000.000	327.210.655
3522: "Spese relative all'adozione delle misure nonchè al pagamento degli indennizzi previsti dalla convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino e possono causare inquinamento da idrocarburi.	p.m.	p.m.
3523: Spese relative all'esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco per la protezione delle acque del litoraneo mediterraneo".	4.836.450	4.836.450
3524: "Spese relative all'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi".	p.m.	700.000.000

3525: "Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, ivi comprese le spese di cui all'art. 3 - commi 3, 4, 7 e 8 - della legge 31 dicembre 1982, n. 979.	3.728.847.374	12.919.923.515
3526: "Spese occorrenti per le misure da adottare nei casi di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare, nonchè per il rimborso ad altre amministrazioni delle spese sostenute per interventi ad esse richiesti".	p.m.	98.653.234.000
3527: "Spese per l'istituzione, la vigilanza e la gestione delle riserve marine e per la loro promozione".	7.618.162.000	8.547.188.000
7801: "Somma occorrente per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, della legge 19 marzo 1990 n. 57".	=	9.983.479.721
7821: "Spese per la costruzione, l'acquisto o il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio, e relative dotazioni ed attrezzature, per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del mare".	43.700.000.000	72.800.000.000
7851: "Contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio di navi petroliere e chimichiere nonchè per la realizzazione in ambito portuale di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi".	20.000.000.000	20.000.000.000

1019: "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali".	739.492.000	739.492.000
1020: "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso".	108.601.000	108.601.000
1021: "Ritenute erariali sugli stipendi , retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale".	130.333.000	130.333.000
1022: "Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile".	9.851.000	9.851.000
1028: "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dell'ex Ministero della marina mercantile".	48.000.000	48.000.000
1110: "Spese per il funzionamento nelle commissioni previste dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, da altre disposizioni legislative nonchè dal Comitato consultivo per l'industria cantieristica".	150.000.000	150.000.000
1023: "Compensi per lavoro straordinario al personale".	p.m.	p.m.

94A5647

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1994

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, in particolare l'art. 4, comma 7;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993 (*) di attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

Considerato che l'art. 2, comma 32, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, dispone che entro i centocinquanta giorni successivi alla presentazione, da parte dell'azienda interessata, della domanda individuata al comma 1 del medesimo articolo, completa di allegati, la commissione provinciale prevista dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche invii alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità il verbale del sopralluogo effettuato e che tale verbale, notificato in copia all'azienda, consente a quell'ultima di iniziare l'attività, purché il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che a tutt'oggi non risultano costituite tutte le commissioni provinciali sopra citate e quindi non sono state effettuate le previste ispezioni;

Considerato che l'art. 20 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 individua il termine del 18 aprile 1994 come limite temporale massimo entro il quale è consentita la fornitura di premiscele medicate ai titolari degli impianti di allevamento rispondenti ai requisiti individuati dallo stesso art. 20;

Considerato pertanto che, stante l'attuale situazione, dal 19 aprile 1994 i titolari di impianti di allevamento rispondenti ai requisiti individuati dall'art. 20, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, non potrebbero più fornirsi di premiscele medicate, pur avendo inviato la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

Considerato che tale situazione si tradurrebbe, qualora dovesse verificarsi, in grave pregiudizio sanitario ed economico per gli impianti di allevamento che sarebbero privati della possibilità di curare i propri animali;

Ritenuto pertanto necessario prevedere per una sola volta la proroga del termine del 18 aprile 1994 esclusivamente al fine di consentire alle commissioni provinciali già richiamate, l'espletamento dei compiti definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Ritenuto inoltre necessario modificare parzialmente il disposto dell'art. 19 per esplicitarne più chiaramente il campo di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 19 del decreto ministeriale citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — *1.* Gli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile, già autorizzati per la produzione e il commercio entro la data del 4 marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, possono essere denominati "medicinali veterinari prefabbricati" fino al 31 dicembre 1996 alle seguenti condizioni:

a) che alla loro denominazione sia aggiunta la specie o le specie animali alle quali sono destinati in base al decreto di autorizzazione e sia indicato in etichetta che sono utilizzabili esclusivamente "in mangime liquido" o "in acqua da bere" o "in mangime liquido ed in acqua da bere";

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1993.

b) che per gli integratori medicati di cui alla lettera *a)* già autorizzati per l'acqua da bere, la ditta titolare della registrazione invii comunicazione al Ministero della sanità - direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale dichiari il cambio di denominazione di cui alla successiva lettera *c)*, inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo;

b-bis) che per gli altri integratori medicati di cui alla lettera *a)*, la ditta titolare della registrazione invii al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione al cambio della denominazione di cui alla successiva lettera *c)*, inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo;

c) che le etichette e gli stampati illustrativi vengano modificati in modo da contenere la nuova denominazione, come previsto al punto *a)*; la trasformazione della dicitura "integratori medicati per mangimi" in "medicinali veterinari prefabbricati"; la sigla "PF" che precede il numero di registrazione già assegnato al prodotto; la dicitura, in caratteri evidenti, "NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI". Rimangono immodificate tutte le altre prescrizioni ed indicazioni previste nel decreto ministeriale di autorizzazione dell'integratore medicato;

d) che non abbiano un nome di fantasia;

e) che la posologia approvata rimanga invariata;

f) che la ditta produttrice già autorizzata alla fabbricazione di integratori medicati per mangimi e la ditta titolare della registrazione, se diversa, presentino domanda di rinnovo delle rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. Contemporaneamente alla domanda di rinnovo, presentata entro iil 31 dicembre 1994, deve essere fornita la documentazione di tecnica farmaceutica relativa a ciascun prodotto, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

g) che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera *b)* la ditta produttrice dichiari di rinunciare ad apporre sulle etichette originali dell'integratore medicato eventualmente autorizzato sia per il mangime solido che per l'acqua da bere le indicazioni relative all'utilizzo in acqua da bere, eliminandone ogni riferimento e fornendo copia della nuova etichetta al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti di nome di fantasia, tale denominazione può essere mantenuta in via transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

3. I medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o in mangimi liquidi.

4. I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere immessi in commercio dalla data di invio della relativa domanda, purché siano in regola con le disposizioni dettate dal presente articolo e dalle altre norme di legge.

5. Le modifiche riguardanti la denominazione di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari prefabbricati né autorizzazione all'immissione in commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere concesse solo a seguito di esito favorevole delle procedure di rinnovo di cui al comma 1, lettera *f)*.

6. I medicinali veterinari prefabbricati di cui al presente articolo, in quanto registrati come integratori medicati per mangimi ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il rispetto delle procedure dettate dall'art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

7. A tutti gli integrati medicati autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969 si applica il disposto di cui al successivo art. 20».

Art. 2.

1. L'art. 20 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — *1.* È consentita, fino al 31 dicembre 1994, la fornitura di premiscele medicate ai titolari degli impianti di allevamento che possono dimostrare di avere presentato in data anteriore al 18 aprile 1993 la relativa domanda al Ministero della sanità secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e di essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla competente unità sanitaria locale».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

94A5646

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Melo (Uruguay)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Beatrice Bellini, vice console onorario in Melo - Cerro Largo (Uruguay) con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Cerro Largo, Tacuarembò e Treinta Tres, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali e stranieri;

b) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 1994

Il Ministro: MARTINO

94A5628

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

Il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994.

94A5681

Mancata conversione del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994».

Il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994.

94A5682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti in provincia di Siena.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1994, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Siena

comune di Poggibonsi: attività varie: cooperativa barbieri - unico organismo operante in provincia: 59ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.834.000 mensili

94A5651

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «INCA» - Istituto nazionale confederale di assistenza

Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale «INCA» - Istituto nazionale confederale di assistenza.

94A5650

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 agosto 1994

Dollaro USA	1569,59
ECU	1935,30
Marco tedesco	1017,10
Franco francese	296,68
Lira sterlina	2438,04
Fiorino olandese	905,92
Franco belga	49,347
Peseta spagnola	12,198
Corona danese	256,62
Lira irlandese	2407,28
Dracma greca	6,699
Escudo portoghese	9,952
Dollaro canadese	1146,10
Yen giapponese	15,811
Franco svizzero	1205,06
Scellino austriaco	144,53
Corona norvegese	231,47
Corona svedese	206,46
Marco finlandese	312,48
Dollaro australiano	1164,95

94A5703

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta per la regolamentazione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel Del Rio»

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera *d),* e tenuto conto delle disposizioni del registro CEE n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disciplinare di produzione del Marrone a indicazione geografica protetta «Marrone di Castel Del Rio»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è ottenuta da castagneti costituiti dalla specie «castanea sativa Mill.», rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale è la seguente: «Marrone domestico», «Marrone nostrano», «Marrone di S. Michele».

I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo «Marrone domestico».

Art. 3.

La zona di produzione del «Marrone di Castel del Rio» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tassignano.

Tale zona è così definita:

comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro;

comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale;

comune di Casalfiumanese per la parte del territorio comunale incuneata tra i comuni di Fontanelice e Castel del Rio e così delimitata ad ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il comune di Fontanelice;

comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale così delimitato: da confine con la provincia di Ravenna ed il comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la provincia di Ravenna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del «Marrone di Castel del Rio», devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densità per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante.

Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m..

È vietata ogni pratica di forzatura, ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La produzione unitaria massima consentita di «Marrone di Castel del Rio» è fissata in q.li 15 di frutti per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività attraverso accurata cernita.

Nell'ambito di questo limite la regione Emilia-Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente in via indicativa la produzione media unitaria del «Marrone di Castel del Rio» e la data di inizio delle operazioni di raccolta, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche già acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del comune di Imola.

La eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio», al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed è vietato l'uso di prodotti chimici.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna

Gli organi tecnici della regione Emilia-Romagna sono tenuti a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, l'idoneità degli impianti, con particolare riferimento alla superficie interessata con relativi riferimenti catastali, l'esatta rispondenza varietale, il numero delle piante investite e quant'altro utile per il corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

I castagneti idonei alla produzione del «Marrone di Castel del Rio» saranno inseriti in apposito albo, tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Art. 6.

Il «Marrone di Castel del Rio» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;

pezzatura medio-grossa (di norma non più di 90 frutti/kg);

forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendezialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;

pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio» ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;

il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

Il suddetto Ministero con proprio provvedimento può incaricare della vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Marrone di Castel del Rio» un consorzio volontario dei produttori il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% degli operatori del settore che rappresentino almeno il 51% della produzione del «Marrone di Castel del Rio»;

b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del «Marrone di Castel del Rio», preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Emilia-Romagna, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c):*

elenco dei soci corredato da certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a);*

copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del consorzio;

relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Al consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» ed accertare altresì che il simbolo identificativo sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il suddetto Ministero può di propria iniziativa provvedere alla revoca di detto incarico; la revoca viene obbligatoriamente sancita in caso di insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

All'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extrà» «fine», «selezionato», «superiore», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'immissione al consumo del «Marrone di Castel del Rio» deve avvenire in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg 1, 2, 5 e 10, dovrà recare il logo della denominazione rappresentato dal ponte degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conferimento al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare.

I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, può nel rispetto delle norme metrologiche internazionali, autorizzare confezioni di peso diverso da quelle stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Per il prodotto destinato a mercati ove è in uso il sistema imperiale, può essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento a quel sistema di misura.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Marrone di Castel del Rio» e «Indicazione Geografica Protetta» oltre agli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione delle castagne contenute; peso lordo all'origine. Dovrà figurare inoltre la dizione «prodotto in Italia», per le partite destinate alla esportazione.

Art. 9.

Al consorzio di cui al precedente art. 7, cui è affidato l'incarico di vigilanza sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è attribuito altresì l'incarico di accertare che il simbolo della indicazione geografica, definito all'allegato 1, sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel presente disciplinare di produzione.

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione «Marrone di Castel del Rio» un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma delle vigente leggi in materia di frodi e sofisticazioni.

ALLEGATO 1
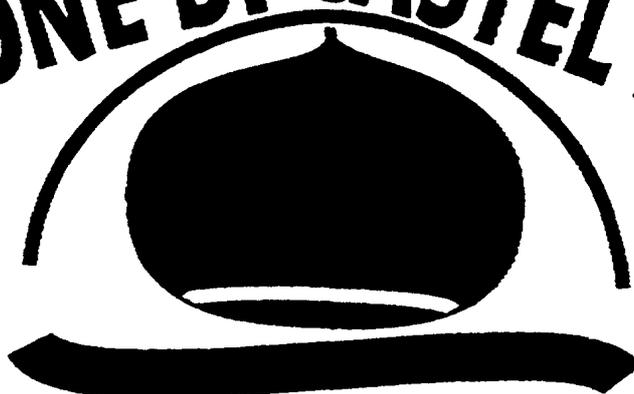
94A5652

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1992

ATTIVO

Gestione propria:		
1. Cassa	L.	497.907.735
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gestione dei risparmio postale	»	80.327.834.094.737
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il servizio dei conti correnti postali	»	16.663.415.370.594
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	1.161.297.371.457
5. Conto corrente infruttifero con il Ministero delle poste	»	(12.857.325.971)
6. Titoli:		
– della gestione	»	1.992.326.152.162
– del fondo di riserva	»	1.267.520.641.216
7. Partecipazioni	»	4.325.000.000
8. Prestiti:		
– con fondi propri	»	97.063.292.766.029
– con fondi dei conti correnti postali	»	14.447.869.613.431
– in cartelle	»	563.686.715.254
9. Mobili e immobilizzazioni tecniche:		
– costi sospesi	»	18.871.837.902
– beni inventariati	»	41.468.825.952
10. Immobili del fondo di riserva.		
– del risparmio postale	»	—
– della gestione	»	3.832.000.001
11 Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	27.021.552.391
12. Debitori	»	7.168.041 701.426
13. Ratei attivi:		
– su titoli della gestione	»	92.748.391.876
– su titoli del fondo di riserva	»	79.404.392.543
– su partecipazioni	»	35.054.767.088
14 Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:		
– edilizia residenziale	»	1.392.260.111.760
– S.I.R.	»	55.622.432.058
15. Ordini di riscossione da introitare	»	2.159.640.002
TOTALE	L.	222.395.693.959.644
Gestioni speciali.		
16. Conti correnti infruttiferi col Tesoro per l'edilizia residenziale	L	26 461.054 132.162
17 Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro	»	5.985.911.887.195
18. Titoli:		
– I.N.P.S.	»	1.465 731 600
– F.I.O. art. 52, legge n. 526/1982	»	448.113.134.403
– Fondo art. 6, legge n. 346/1974	»	195.605.025.871
19. Prestiti:		
– legge n. 910/1986	»	1.172.624.134.270
– legge n. 891/1986	»	1.193.741.727.716
– legge n. 44/1986	»	544.360.864.818
– legge n. 33/1993	»	300.600 000.000
20. Contributi concessi in conto capitale e spese gestione legge n. 44/1986	»	1.590.987.549.100
21. Spese di formazione legge n. 44/1986	»	65 392.098.565
22. Debitori:		
– legge n. 910/1986	»	2.576.997.121
– legge n. 891/1986	»	98.954.729.730
– legge n. 44/1986	»	25.615 626.241
23. Ratei attivi		
– su titoli legge n. 526/1982, art. 52	»	28.048.531.346
– su titoli legge n 346/1974, art. 6	»	6.224.457.720
– su titoli I.N.P.S.	»	36.643.295
24 Perdite esercizi precedenti delle gestioni speciali:		
– legge n. 910/1986	»	149.636.750.428
– legge n. 891/1986	»	24.144 780.699
– legge n. 44/1986	»	45.830.915.029
25. Perdite delle gestioni speciali.		
– delle Ferrovie in concessione legge n. 910/1986	»	69.809.431.744
– del fondo prima casa legge n 891/1986	»	—
– del fondo imprenditoria giovanile legge n. 44/1986	»	13.558.477.812
TOTALE	L.	260.819.987.586.509
Conti d'ordine:		
26. Titoli in deposito.		
– presso amministrazione centrale	L.	468.724.346.341
– presso uffici provinciali	»	786.262.406.883
– di enti correntisti	»	659.957 743.100
TOTALE	L.	262.734.932.082.833

PASSIVO

Gestione propria

1. Depositanti a risparmio	L.	29 160.769.231 288
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	107.443 906 397.207
3. Cartelle di credito comunali e provinciali in circolazione	»	505 835.825.000
4. Depositi in numerario e di affrancazione	»	1.268 328 251.696
5. Banca Europea Investimenti	»	1.291 821 414
6. Debiti verso correntisti	»	1.430 886 919 173
7 Conto corrente col Ministero poste per il servizio conti correnti postali	»	44.486 325.000.000
8. Mutui da somministrare:		
- con fondi propri	»	19.890.874 441 807
- con fondi dei conti correnti postali	»	3 031.797.286 511
- in cartelle	»	—
9 Cartelle estratte	»	63 000 000 000
10 Creditori	»	5 678 635.400.818
11 Ratei passivi:		
- su cartelle	»	26 549 260 000
- su affrancazioni	»	6 543.308
12. Mandati inestinti	»	362 225.085.953
13 Fondi ammortamento:		
- immobili del fondo di riserva	»	919.680 000
- ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	5.301.828 236
- mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	26.530.456.370
TOTALE . . .	L.	213.383.183.428.781

Gestioni speciali

14. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio:		
- edilizia residenziale	L.	26 461 054.132.162
15. Debiti verso correntisti:		
- metanizzazione legge n. 784/1980	»	893.041.432.493
- fondo per infrast. regionali legge n. 526/1982, art. 56	»	2.364.564.753.514
16. Debiti verso istituti speciali di credito legge n. 910/1986	»	1.131.824.411.485
17. Mutui da somministrare:		
- legge n. 44/1986	»	341.013.212.704
- legge n. 910/1986	»	672.538.681.121
18. Contributi da somministrare:		
- legge n. 784/1986	»	91 138.368.927
- legge n. 44/1986	»	839 582.259.469
19. Fondo tesoro legge n. 44/1986:		
- per spese di finanziamento	»	2.317.600.000 000
- per spese di funzionamento	»	82.400.000.000
20. Fondi di rotazione:		
- art. 6, legge n. 346/1974	»	893.301.489.824
- art. 52, legge n. 526/1982	»	573 384.715.727
21. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.591.209.633
22. Utili delle gestioni speciali:		
- del fondo titoli art. 6, legge n. 346/1974	»	22.049.204.133
- del FIO art. 52, legge n. 526/1982	»	70.040.980.574
- dell'I.N.P.S.	»	73.286.585
- della legge n. 891/1986	»	12.437 392.413
23. Creditori:		
- legge n. 891/1986	»	207.687.800
- legge n. 910/1986	»	149 489.257.859
- legge n. 526/1982	»	72.308.464.100
- legge n. 44/1986	»	37.373.199.230
- legge n. 784/1986	»	18.628.493.270
- legge n. 33/1993	»	2.000
24. Mandati estinti	»	18.899 479.030
TOTALE . . .	L.	250.447.725 542.834
25. Fondo di dotazione	»	3.785 947.070.622
26. Riserve	»	4.763.228.802.658
27. Aumento gratuito partecipazioni	»	—
TOTALE . . .	L.	258.996.901.416.114
28. Utile netto della gestione	L.	1.823.086.170.395

Conti d'ordine:

29. Depositanti in titoli	L.	1.254.986.753.224
30. Enti per titoli in deposito	»	659.957.743.100
TOTALE . . .	L.	262.734 932.082.833

94A5653

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1992 della sezione autonoma per l'intervento finanziario della S.I.R.

ATTIVO

1. Debitori gruppo S.I.R.	L.	—
2. Crediti verso il Tesoro	»	5
3. Crediti verso l'E.N.I.	»	—
4. Crediti verso il Tesoro per perdita esercizi precedenti	»	34.351.638.814
TOTALE ...	L.	34.351.638.819
5. Perdita dell'esercizio	L.	21.271.693.239
TOTALE ..	L.	55.623.332.058

PASSIVO

1. Cartelle in circolare	L.	—
2. Creditori per spese di amministrazione	»	576.560.771
3 Creditori per provvigione	»	900.000
4. Cassa DD PP conto corrente fruttifero	»	55.045 871.287
TOTALE	L.	55.623 332 058

94A5654

Situazione al 31 dicembre 1992 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

1 Cassa DD.PP. conti correnti:		
– c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	15.475.692 962.324
– c/c 20103 infruttifero - contributo statale per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	10.110 045.862 438
– c/c 20114 infruttifero - programma straordinario di edilizia abitativa	»	150.073.383 091
– c/c 20100 legge n. 865/1971, art. 45, infruttifero - acquisizione aree	»	222.480.715.393
– c/c 20112 con il Tesoro legge n. 94/1982, art. 3	»	410.900 025.060
– c/c 20105 infruttifero legge n. 52/1976	»	91.861 183.856
2 Prestiti:		
– agli I.A.C.P.	»	1.661.662.894.764
– a comuni art. 2, legge n. 94/1982	»	417.639 550 005
– a comuni art 3, legge n 94/1982	»	417.085 695.564
3 Titoli del fondo di riserva	»	33.670.202.244
4 Debitori per interessi da capitalizzare	»	—
5 Debitori per rate di ammortamento:		
– Enti	»	11.192.041.590
– Stato (contrib.)	»	411.009.835
6. Debitori:		
– per interessi su titoli del fondo di riserva	»	2.772.805.115
– vari	»	77 950.024.301
– ordini di riscossione da introitare	»	4.918.794.784
TOTALE ..	L.	29.088.317.150.364
Conti d'ordine:		
7. Titoli di enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
TOTALE ...	L.	29.088.319.734.264

PASSIVO

1. Cassa DD.PP ·		
– c/c fruttifero 7,22% per prestiti al 31 dicembre 1978	L.	791.447 120.213
– c/c fruttifero 9% per prestiti dal 1° gennaio 1979	»	416.624.514.552
– c/c fruttifero 9% per prestiti legge n. 94/1982, art. 2	»	175.658.844.685
– spese di amministrazione	»	8.529.632 310
2. Mutui da somministrare:		
– agli I.A.C.P. legge n. 94/1982, art. 2	»	260.058 536 776
– legge n. 94/1982, art. 3	»	263.373.820 716
3. Contributi da somministrare	»	790.261 114
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia sovvenzionata.		
– c/c 20104 leggi n. 865/1971, n. 166/1975, n. 513/1977, n. 457/1978, n. 94/1982, n. 118/1985	»	15.196.654.658 134
– c/c enti vari ed ex INCIS	»	3.863.659.448
– c/c 20103 - contributi statali	»	281.018 170 107
– c/c 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	22.788 614.856
– c/c 20103 legge n. 94/1982, art. 2, decimo comma	»	67.264.662 220
– legge n. 52/1976	»	91.861.180 656
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia convenzionata:		
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 36	»	7.690.490.317.135
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 37	»	391.178.774 110
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 38	»	115.868.897.870
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 25/1980, art. 9	»	1.220.161 812.250
6 Ministero lavori pubblici - C.E.R programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/1982, art. 4	»	313.367.959.325
7. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/1982, art. 2	»	149.548.978 183
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865/1971, art. 45	»	481.200.385.788
9. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/1982, art. 3	»	645.015.066.394
10. Mandati inestinti	»	5.447.382.990
11. Creditori vari	»	140.970.674.988
TOTALE ...	L.	28.733.183 924.820
12. Fondo di riserva - legge n. 457/1978, art. 12	».	148.412.936 158
12. Fondo disponibile - legge n. 457/1978, art. 12	»	190.269.601.405
TOTALE ...	L.	29.071.866.462.383
14. Utile dell'esercizio	L.	16.450.687.981
Conti d'ordine:		
15. Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
TOTALE ...	L.	29.088.319 734.264

94A5655

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993

ATTIVO

Gestione propria:

1. Cassa	L.	450.199.923
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gestione dei risparmio postale	»	86.469.367.933.873
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il servizio dei conti correnti postali	»	23.264.770.893.270
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	2.436.415.056.280
5. Conto corrente infruttifero con il Ministero delle poste	»	1.635.382.096.179
6. Titoli:		
- della gestione	»	1.577.907.322.054
- del fondo di riserva	»	2.020.825.782.586
7. Partecipazioni	»	4.325.000.000
8. Prestiti:		
- con fondi propri	»	101.026.494.935.382
- con fondi dei conti correnti postali	»	13.803.092.121.049
- in cartelle	»	282.020.718.256
- in obbligazioni	»	2.357.771.041.321
- in valuta	»	1.303.040.325.374
9. Mobili e immobilizzazioni tecniche:		
- costi sospesi	»	22.729.154.386
- beni inventariati	»	50.290.239.493
10. Immobili del fondo di riserva:		
- del risparmio postale	»	1
- della gestione	»	3.832.000.001
11. Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	31.018.237.356
12. Debitori	»	13.872.566.227.437
13. Ratei attivi:		
- su titoli della gestione	»	74.394.717.426
- su titoli del fondo di riserva	»	84.945.906.077
- su partecipazioni	»	243.360.000
14. Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:		
- edilizia residenziale	»	1.506.831.044.805
- S.I.R.	»	—
- Agensud	»	1.124.990.449.158
15. Ordini di riscossione da introitare	»	15.227.573.216
TOTALE ...	L.	252.968.932.334.903

Gestioni speciali:

16. Conti correnti infruttiferi col Tesoro per l'edilizia residenziale	L.	28.366.202.766.786
17. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro	»	5.025.010.114.134
18. Titoli:		
- I.N.P.S.	»	1.465.731.600
- F.I.O. art. 52 legge n. 526/1982	»	383.381.833.676
- Fondo art. 6 legge n. 346/1974	»	131.795.721.500
19. Prestiti:		
- legge n. 910/1986	»	1.328.899.350.506
- legge n. 891/1986	»	1.160.572.729.284
- legge n. 44/1986	»	637.509.830.751
20. Contributi concessi in conto capitale e spese gestione legge n. 44/1986	»	1.953.218.884.100
21. Spese di formazione legge n. 44/1986	»	85.774.542.195
22. Debitori:		
- legge n. 910/1986	»	903.775.046
- legge n. 891/1986	»	91.215.236.580
- legge n. 44/1986	»	67.301.806.638
- legge n. 784/1986	»	50.812.966
23. Ratei attivi:		
- su titoli legge n. 526/1982, art. 52	»	23.292.873.841
- su titoli legge n. 346/1974, art. 6	»	4.417.420.249
- su titoli I.N.P.S.	»	36.643.295
24. Perdite esercizi precedenti delle gestioni speciali:		
- legge n. 910/1986	»	219.446.182.172
- legge n. 891/1986	»	11.707.388.286
- legge n. 44/1986	»	59.389.392.841
25. Perdite delle gestioni speciali:		
- delle Ferrovie in concessione legge n. 910/1986	»	40.153.937.899
- del fondo imp. giov. legge n. 44/1986	»	7.417.471.435
TOTALE ...	L.	292.568.096.780.683

Conti d'ordine:

26. Titoli in deposito:		
- presso amministrazione centrale	L.	341.895.712.586
- presso uffici provinciali	»	709.001.000.783
- di enti correntisti	»	727.353.243.100
TOTALE ...	L.	294.346.346.737.152

PASSIVO

Voce		Importo
Gestione propria:		
1. Depositanti a risparmio	L.	32.094 650.198.082
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	117.682.731.193.509
3. Obbligazioni EFIM	»	2.170.437.000.000
4. Mutui in valuta	»	1.299.419.640.249
5. Cartelle di credito com. e prov. in circ.	»	234.999.825.000
6. Depositi in numerario e di affrancazione	»	1.400.101.038.850
7. Banca Europea Investimenti	»	1.165.424.888
8. Debiti verso correntisti	»	1.256.125.178.621
9. C/c col Min. Poste servizio cc/cc postali	»	50.432.193.000.000
10. Mutui da somministrare:		
– con fondi propri	»	19.068 447.037.575
– con fondi dei conti correnti postali	»	1.511.552 590 246
11. Cartelle estratte	»	61.000 000.000
12. Creditori	»	14.277.743.236.843
13. Ratei passivi:		
– su cartelle	»	15 635 000.000
– su affrancazioni	»	6.837.758
– su obbligazioni EFIM	»	52.633.097.250
– su prestito estero	»	12.057 549.885
– su provvigioni passive alla Banca d'Italia	»	162 782 775
14. Mandati inestinti	»	250.435 647 331
15. Fondi ammortamento:		
– immobili del fondo di riserva	»	1.034 640.000
– ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	6 852.740 102
– mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	32.917.294 054
TOTALE . .	L	241 862.300 953 018
Gestioni speciali		
16. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio:		
– edilizia residenziale	L	28 366.202 766.786
– S.I.R.	»	7.335.842 366
17 Debiti verso correntisti:		
– metanizzazione legge n. 784/1980	»	860.827.328 191
– fondo per infrast. regionali legge n. 526/1982, art. 56	»	1.764.228.233 468
18. Debiti verso istituti speciali di credito legge n. 910/1986	»	1.296.636.564.928
19. Mutui da somministrare:		
– legge n. 44/1986	»	384.973.260.285
– legge n. 910/1986	»	736 665.458.598
20. Contributi da somministrare:		
– legge n. 784/1986	»	118.584 511.138
– legge n. 44/1986	»	1.029.428 546.674
21. Fondo tesoro legge n. 44/1986:		
– per spese di finanziamento	»	2.292.300 000 000
– per spese di funzionamento	»	107.700 000 000
22. Fondi di rotazione:		
– art. 6, legge n. 346/1974	»	915.350 693.957
– art. 52, legge n 526/1982	»	643.425.696.301
23. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.782.840.530
24. Utili delle gestioni speciali:		
– del fondo titoli art. 6, legge n. 346/1974	»	17.349 281.878
– del FIO art. 52, legge n. 526/1982	»	59.191 184.358
– dell'I.N.P.S.	»	75.610.808
– della legge n 891/1986	»	11.300 887.512
25. Creditori:		
– legge n. 891/1986	»	280.800
– legge n. 910/1986	»	13.423 490 442
– legge n. 526/1982	»	—
– legge n. 44/1986	»	3.210 964.972
– legge n. 784/1986	»	—
26. Mandati estinti	»	20 122.546.655
TOTALE . . .	L.	280.512.416 943.665
27. Fondo di dotazione	»	5.153.261.698.418
28. Riserve	»	5.360.780 715.646
TOTALE . . .	L.	291.026.459.357.729
29. Utile netto della gestione	L.	1.541.637.422.954
Conti d'ordine:		
30. Depositanti in titoli	L.	1.050.896 713.369
31. Enti per titoli in deposito	»	727.353.243.100
TOTALE . . .	L.	294.346.346.737.152

94A5656

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993
della sezione autonoma per l'intervento finanziario della S.I.R.

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	L.	7.912.517.775
2. Crediti verso il Tesoro	»	—
3. Crediti verso il Tesoro per perdita esercizi precedenti	»	1.533.057.566
TOTALE ...	L.	9.445.575.341
4 Perdita dell'esercizio	L.	4.595.189.329
TOTALE ...	L.	14.040.764.670

PASSIVO

1. Creditori per spese di amministrazione	»	576.675.409
2. Creditori per provvigione	»	—
3. Cassa DD PP. conto corrente fruttifero	»	—
4. Debiti verso il Tesoro	»	13.464.089.261
TOTALE ...	L.	14.040.764.670

94A5657

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993
della sezione autonoma ex «Agensud»

ATTIVO

1. Crediti verso il Tesoro per le anticipazioni	»	1.122 586.025 123
2. Crediti verso il Tesoro per gli interessi sulle anticipazioni	»	36.653.542.033
TOTALE ...	L.	1.159.239.567.156

PASSIVO

1. Debiti verso la Cassa depositi e prestiti	L.	1.124.990.449.191
2. Creditori	»	2.280.000
3. Mandati inestinti	»	34.246.837.965
TOTALE ...	L.	1.159.239.567.156

94A5658

Situazione al 31 dicembre 1993
della sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conti correnti:		
– c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	17.964.222.398.620
– c/c 20103 infruttifero - contributo statale per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	9.321.778.169.853
– c/c 20114 infruttifero - programma straordinario di edilizia abitativa	»	142 170 492 836
– c/c 20100 legge n. 865/1971, art. 45, infruttifero - acquisizione aree	»	480.043.222.581
– c/c 20112 con il Tesoro legge n. 94/1982, art. 3	»	372.546 298.980
– c/c 20105 infruttifero legge n 52/1976	»	85.442 183.916
2. Prestiti:		
– agli I.A.C.P.	»	1.602.803.953.106
– a comuni art 2 legge n. 94/1982	»	400.810.418.387
– a comuni art. 3 legge n 94/1982	»	341.206.763.448
3. Titoli del fondo di riserva	»	32.153.187.788
4. Debitori per rate di ammortamento:		
– Enti	»	8.441.858.449
– Stato (contrib.)	»	384.315.913
5 Debitori:		
– per interessi su titoli del fondo di riserva	»	2.659.730.481
– vari	»	80.496.668.611
– ordini di riscossione da introitare	»	7.836.140
TOTALE ...	L.	30 835 167 499 109
Conti d'ordine		
6. Titoli di enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
TOTALE ...	L.	30.835.170.083.009

PASSIVO

1. Cassa DD.PP.:		
– debiti verso Cassa per prestiti a I.A.C.P.	L	1.370.470 918 671
– c/c fruttifero 9% per prestiti legge n. 94/1982, art 2	»	127.836.256.460
– spese di amministrazione	»	8 523.869.674
2 Mutui da somministrare:		
– agli I.A.C.P. legge n 94/1982, art. 2	»	248.123.629.346
– legge n. 94/1982, art 3	»	238.220.141 111
3. Contributi da somministrare	»	—
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia sovvenzionata:		
– c/c 20104 leggi n. 865/1971, n. 166/1975, n. 513/1977, n. 457/1978, n 94/1982, n. 118/1985	»	17.800.863.636.277
– c/c Enti vari ed ex INCIS	»	3.863.082 068
– c/c 20103 - contributi statali	»	278.873.340.487
– c/c 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	22.687.267.061
– c/c 20103 legge n. 94/1982, art. 2, decimo comma	»	59.172.166.035
– legge n. 52/1976	»	85.442.164.716
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia convenzionata:		
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 36	»	6 990.826.776.055
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 37	»	388.481.518.255
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 38	»	105.715 454.750
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 25/1980, art. 9	»	1.185.692.370.705
6. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/1982, art. 4	»	290.108.772.905
7. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/1982, art. 2	»	142.170.492.836
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865/1971, art. 45	»	480.043.222.581
9. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/1982, art. 3	»	603.178.966 512
10. Mandati inestinti	»	1.391.932.610
11. Creditori vari	»	10.495.614.724
TOTALE . . .	L.	30.442.181.593.839
12. Fondo di riserva - legge n. 457/1978, art. 12	»	160.047.137.813
12. Fondo disponibile - legge n. 457/1978, art. 12	»	215.283.696.589
TOTALE . . .	L.	30.817.512.428.241
14. Utile dell'esercizio	L.	17.655.070.868
Conti d'ordine:		
15. Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
TOTALE . . .	L.	30.835.170.083.009

94A5659

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Sede di Bari

istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico.

Sede decentrata di Foggia

otorinolaringoiatria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A5660

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9, dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento·

Facoltà di agraria·
entomologia frutticola

Facoltà di economia
diritto dell'arbitrato;
diritto tributario,
storia economica.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

Facoltà di lettere e filosofia·
storia del pensiero scientifico

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
microbiologia generale

Facoltà di scienze statistiche·
sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5661

UNIVERSITÀ DI PISA

Rettifica all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

L'avviso di vacanza di posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1994, pag. 29, nella parte relativa alla disciplina di «Sistemi per l'elaborazione dell'informazione» della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa deve ritenersi annullato e privo di ogni effetto.

Di conseguenza si procede alla pubblicazione del seguente avviso di vacanza di posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la facoltà sottoindicata è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5636

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

F071-F07A medicina interna (disciplina di immunologia clinica e allergologia, con afferenza all'istituto di terza clinica medica, dipartimento di medicina interna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5662

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università di Pisa. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della facoltà di agraria, dove è scritto: «anatomia e *filosofia* degli animali domestici», si legga: «anatomia e *fisiologia* degli animali domestici».

94A5637

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 687.000
- semestrale . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 9 4 *

L. 1.300